

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05.06.2020 con la quale si è stabilito di approvare la ripartizione dei processi/procedimenti amministrativi fra i Servizi del Comune (amministrativo, finanziario e tecnico).

Visto il proprio decreto n. 02 del 09.01.2019 di incarico della Responsabilità del Servizio Tecnico Ing. Sara Vinci per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020;

Considerato che l'ingegner Sara Vinci - Istruttore direttivo tecnico, Categoria D, unico dipendente presente nell'Ufficio Tecnico in questo Ente - con incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e posizione organizzativa, a seguito di procedura selettiva art. 110 comma 5 del D. Lgs 267/000 indetta dal Comune di Gersei, a far data dal 16/06/2020 fino a Maggio 2021, è collocata in aspettativa e presta servizio presso lo stesso Comune;

Ritenuto necessario, vista la vacanza del posto di cui sopra, stabilire nell'immediato con decreto di nomina il Responsabile dell'Ufficio Tecnico fino a nuova assunzione di un dipendente con profilo di Istruttore direttivo tecnico di categoria D a tempo determinato, in sostituzione della predetta dipendente Ing. Sara Vinci;

Dato atto che nell'Ente sono incaricati delle funzioni di Responsabile di Servizio, la predetta dipendente Dr.ssa Anastasia Olanas per il Servizio Finanziario ed il sottoscritto Sindaco per il Servizio Amministrativo ;

Visto in materia di posizioni organizzative il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 ed in particolare:- art. 13 comma 3: Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.- art. 14 comma 1: Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

- art. 14 comma 2: L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

- art. 14 comma 4: Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva, una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

- art. 67 comma 7: La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, cioè che le risorse del fondo delle risorse decentrate e quelle destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative non devono superare quelle dell'anno 2016.;

Visto l'art.14 del vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi - Sostituzione delle P.O. - il quale recita "1. In caso di assenza del titolare di P.O. le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria da altra P.O. individuata dal Sindaco nel decreto di nomina del titolare stesso e in via secondaria dal Segretario Comunale.",

Visto il d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche, che all'art. 2, comma 1, lett. b), definisce "datore di lavoro" il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Considerato che:

- nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, fra le quali vi sono anche i Comuni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa;

- in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice;

- la persona cui affidare l'incarico di datore di lavoro deve essere individuata tra i soggetti che esercitano poteri di gestione, dotati di autonomi poteri decisionali, e quindi fra i Responsabili di Servizio.

Ritenuto, pertanto, di conferire l'incarico temporaneo di Responsabile di Servizio Tecnico alla dipendente Dr.ssa Anastasia Olanas già Responsabile del Servizio Finanziario, stabilendo la corresponsione, alla stessa, nelle more della definizione delle regole per la pesatura delle posizioni organizzative, della retribuzione di posizione nella misura di € 6.200,00 annui lordi per 13 mensilità e della retribuzione di risultato nella misura del 25% della retribuzione di posizione, pari ad € 2.111,82 annui lordi, da liquidare in base alla valutazione annuale dei risultati raggiunti certificata dal Nucleo di valutazione del personale;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfirmità ed incompatibilità, resa dalla succitata dipendente Dr.ssa Olanas Anastasia in data odierna ed acquisita agli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del Decreto Lgs. 08/04/2013, n.39;

#### DECRETA

La premessa costituisce parte integrante del presente decreto che si intende qui riportata;

Di affidare l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e di datore di lavoro del Comune, ai sensi del d.lgs. 81/2008, alla Dr.ssa Anastasia Olanas dipendente del Comune a tempo indeterminato pieno, categoria D, Responsabile del Servizio Finanziario, con decorrenza dal 16.06.2020 fino al successivo decreto di incarico al dipendente Cat. D che verrà assunto in qualità Istruttore direttivo Tecnico, a copertura del posto vacante per assenza del titolare, collocato in aspettativa, come riportato in premessa;

Di dare atto che i processi/procedimenti di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico Dr.ssa Olanas Anastasia, come sopra incaricata, sono quelli indicati nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05.06.2020;

Di dare atto che essendo presenti nel Servizio Amministrativo dell'Ente due dipendenti inquadrati in Cat. C e D del CCNL Enti locali, vista la particolare situazione organizzativa, dovranno prestare supporto e collaborazione al Responsabile del Servizio Tecnico nello svolgimento di detti procedimenti;

Di prendere atto che:

- la retribuzione di posizione è stabilita in € 6.200,00 annui lordi per 13 mensilità;

- la retribuzione di risultato è stabilita fino al 25% della retribuzione di posizione, pari ad € 2.111,82 annui lordi, da liquidare con determinazione del Segretario Comunale in base alla valutazione annuale dei risultati raggiunti certificata dall'organo di valutazione del personale;

- le misure della retribuzione di posizione e di risultato potranno variare in relazione alla prevista nuova pesatura delle posizioni organizzative, che sarà effettuata dopo l'approvazione dei relativi criteri;

- gli obiettivi affidati al Responsabile di Servizio sono quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali e dagli atti di direttiva del Sindaco;

- l'incarico può essere revocato dal Sindaco, con decreto motivato, per una delle causali previste dall'art. 16 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Di trasmettere copia del presente decreto alla dipendente incaricata, al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa, per l'inserimento nel fascicolo personale, alle OO.SS.;

Di trasmettere copia del presente decreto alla dipendente interessata, al Segretario Comunale ed alle due dipendenti del Servizio amministrativo addetto alla custodia e gestione degli atti del personale, nonché all'inserimento nel fascicolo dei Decreti sindacali;

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato a cura dell'Ufficio amministrativo nel sito istituzionale dell'Ente -- sezione Amministrazione trasparente- apposta sotto sezione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n°33, come aggiornato con Decreto Lgs. 25/05/2016, n°97.

Di rinviare, per quanto non disciplinato nel presente decreto, al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti e alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli Enti Locali.




Dr. ssa Maddalena Puddu Massa

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 256 del Registro Pubblicazioni

Il presente decreto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/06/2020 al 04/07/2020, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Senis, li 19/06/2020



# COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Via Vittorio Emanuele, 2 - 09080 - Senis (OR)  
Tel. 0783.969031 pec: comunesenis@pec.it  
P.I.: 00082880956

## DECRETO DEL SINDACO N.9 DEL 16/06/2019

### OGGETTO:

**Conferimento incarico posizione organizzativa relativa all'Area Tecnica e incarico di datore di lavoro, alla Dr.ssa Anastasia Olianas - Istruttore direttivo contabile- Categoria D.**

### IL SINDACO

#### Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i responsabili degli uffici e servizi, secondo le modalità stabilite dagli artt. 109 e 110, dallo statuto e dai regolamenti comunali;

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione ai poteri dei dirigenti;

- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n. 108 del 17.12.2010, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 28.01.2016 e da ultimo con delibera G.C. n.18 del 20.02.2019 ed in particolare l'art. 12 comma 5°, ai sensi del quale:

5. La Posizione Organizzativa può essere individuata:

- in un dipendente di altro ente locale autorizzato a fornire la propria prestazione presso il Comune;
- tramite stipula di convenzione con altro Ente con P.O.;
- in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000);
- mediante attribuzione delle funzioni gestionali al Sindaco o agli altri componenti dell'organo esecutivo singolarmente considerati e non come organo collegiale, avvalendosi a tal fine della possibilità prevista dall'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001.

Preso atto che il conferimento dell'incarico di Responsabile di Servizio, incaricato di Posizione organizzativa, non è condizionato all'accettazione del dipendente;